

Allegato "A" al n. 73434/35033 Repertorio

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione, sede, durata.

1. È costituita la Fondazione

"FONDAZIONE GIOVANNA MARIA BONALUME - ETS"

in forma abbreviata

"FGMB - ETS"

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. La Fondazione ha sede legale in Bergamo e non ha limiti di durata nel tempo.

3. Il Consiglio di Amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune di Bergamo ed istituire sezioni staccate in altri Centri della Regione Lombardia.

Art. 2 - Principi ispiratori e finalità.

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della Regione Lombardia in via prioritaria, ma potrà estendere il proprio impegno anche nell'intero territorio nazionale e in Europa e Africa, e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale, di ricerca medica e scientifica e, in particolare, si adopererà per realizzare e/o sostenere le attività indicate nel successivo articolo 3 del presente statuto.

2. La Fondazione, più in generale, opererà al fine del sostegno sanitario, morale e sociale delle persone ammalate in situazione di svantaggio e fragilità a causa delle proprie condizioni.

3. La Fondazione esaurisce le proprie finalità senza operare distinzioni di origine etnica, culturale, religiosa, di sesso, condizione economica e sociale.

Art. 3 - Attività della Fondazione.

1. La Fondazione svolge in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1, del D.Lgs. 117/2017 relative alle lettere:

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

g) formazione universitaria e post universitaria.

2. La fondazione per la realizzazione delle suddette attività propone in particolare le seguenti azioni e interventi:

- a) favorire la formazione di ricercatori, professionisti e operatori sanitari, mediante la realizzazione di corsi universitari, post-universitari, master e programmi di aggiornamento, incentrati sulle tematiche legate in particolare, ma non esclusivamente, alle malattie oncologiche;
- b) promozione di attività di ricerca di elevato valore scientifico, clinico e traslazionale, con l'obiettivo di sviluppare trattamenti innovativi e strategie terapeutiche efficaci;
- c) promozione di programmi di supporto psicologico, spirituale ed emotivo per i pazienti con malattie oncologiche, riconoscendo l'importanza dell'approccio olistico nella cura del malato;
- d) sviluppo di tecniche e metodologie in grado di rispondere alle esigenze di ogni persona in modo semplice ed essenziale allo scopo di valorizzare, anche in ambito lavorativo aziendale, le competenze, potenzialità e capacità, in modo ampio, sì che ogni persona possa dare il meglio di sé in ogni contesto professionale e familiare;
- e) realizzare e sviluppare l'utilizzo delle costellazioni familiari e aziendali volte ad aiutare le persone ad occupare il proprio "giusto posto" all'interno del nucleo familiare di riferimento, nel ritrovare l'armonia nei rapporti con le altre persone, qualunque sia la tensione che alimenta il disagio;
- f) promuovere le iniziative volte ad aiutare il risanamento di dinamiche familiari logorate da conflitti, silenzi, risentimenti e incomprensioni. Favorendo ed incentivando percorsi di guarigione personalizzati e su misura per intraprendere il cammino verso la serenità;
- g) promuovere e realizzare iniziative di Coaching Sistemico Relazionale per agevolare lo sviluppo dei talenti personali in un'ottica evolutiva, ampliare i confini interiori delle persone liberando potenzialità inesprese attraverso processi di apprendimento piuttosto che di insegnamento. Aiutare la comprensione delle connessioni interpersonali, superando la prospettiva individuale e soggettiva anche attraverso lo sviluppo di una maggiore consapevolezza di se stessi e sviluppare lo sviluppo dei talenti personali in un'ottica evolutiva.

Inoltre la Fondazione potrà:

- raccogliere e ricevere fondi che saranno destinati a al raggiungimento dei propri scopi, riservandosi di finanziare ricerche scientifiche finalizzate alla migliore conoscenza in ambito medico, scientifico, psicologico e culturale;
- curare la formazione teorico-pratica di volontari;
- sostenere psicologicamente ed aiutare i malati e le loro famiglie attraverso contatti diretti, telefonici, epistolari, gruppi di autosostegno, incontri educativi, convegni, materiale educativo relativo alla malattia in generale, alla dieta, alla fisioterapia e logoterapia, agli ausili domestici ed ai consigli specifici per chi assiste i malati stessi, informazioni relative allo svolgimento di pratiche burocratiche e ai

benefici sociali.

Potranno essere stabiliti i rapporti di collaborazione, anche operativa e di interscambio di informazioni con associazioni italiane ed estere che si occupano di patologie cliniche e di sviluppo di iniziative culturali, di approfondimento nelle materie d'interesse individuate in questo oggetto sociale.

Potrà essere editrice di periodici.

3. La Fondazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art.6, D.Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione. L'organo di amministrazione altresì documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Tali "attività diverse" e le altre eventuali devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti.

4. Inoltre, la Fondazione potrà:

a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locazione, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

5. La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi e limiti previsti dalla legge.

6. La Fondazione può avvalersi anche del volontariato e potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali o associazioni pubbliche o private.

Art. 4 - Patrimonio - mezzi finanziari.

1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito dal fondo di dotazio-

ne risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.

2. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento della consistenza patrimoniale, salva la possibilità di trasformazione.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di provvedere ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

4. Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato oltre che dai fondatori costituenti, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

5. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017, su iniziativa degli organi sociali si potranno destinare, nell'alveo delle proprie attività istituzionali, risorse a valori patrimoniali ad uno specifico affare od obiettivi particolari.

6. La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del Consiglio;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;

c) i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;

d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

e) gli eventuali proventi dell'attività gestionali previste dallo Statuto;

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

7. La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.

8. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse con preferenza per quegli interventi

volti alla conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.

9. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 e 3 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.117 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate, durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

10. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5 - Organi.

1. Sono Organi della Fondazione:

- * il Consiglio di Amministrazione;

- * il Presidente;

- * il Vice Presidente, se nominato;

- * il Direttore, se nominato;

- * l'Organo di controllo previsto dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017;

- * Il revisore legale dei conti nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;

Tutte le cariche e gli incarichi sono generalmente gratuiti e se venisse prevista la corresponsione di emolumenti gli stessi dovranno rispettare i vincoli di cui all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017. È fatto salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente (oggetto di specifico rendiconto).

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri nominati dai Fondatori in sede di costituzione. Successivamente ad ogni scadenza di mandato, provvederanno alla nomina o alla conferma dell'organo amministrativo i Fondatori od i loro eredi riuniti in apposita adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile e opportuno, può nominare fino ad altri 2 (due) membri, scegliendoli in una rosa di nominativi di persone che ritenga particolarmente utili all'attività della Fondazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un massimo di 7 (sette) membri.

2. I Consiglieri durano in carica per cinque esercizi sociali e possono essere riconfermati senza limitazioni. La carica decorre dalla data d'insediamento e va riconosciuto integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il qua-

le il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

3. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un Consigliere il Consiglio potrà surrogare un nuovo componente. I Consiglieri così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

5. Per la sostituzione del Consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

6. La carica del Consigliere di Amministrazione non dà titolo ad alcun compenso se non nei limiti stabiliti all'articolo 8, c. 3, lettera a) D.Lgs. 117/2017; in ogni caso agli stessi è riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per espletamento delle funzioni attribuite in ragione della carica e nell'interesse della Fondazione, debitamente documentate.

7. Le modifiche al presente Statuto sono approvate con la presenza di almeno dei tre quarti dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente, come previsto al successivo art.8, comma 3, lett. j).

Art.7 - Incompatibilità.

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Cod. Civ.

2. Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della fondazione e tutti quelli che svolgono per le stesse prestazioni dietro corrispettivo, fintanto che le stesse non siano state concluse.

3. Nella sua prima adunanza di insediamento del nuovo Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente uscente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei nuovi membri.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto o delle

leggi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. In particolare spetta al Consiglio:

- a) deliberare sui contratti di locazione, di appalto, di servizi e di lavoro;
- b) deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;
- c) deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;
- d) deliberare sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;
- e) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- g) deliberare i canoni di locazione, le rette, le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- h) approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio economico di previsione e se richiesto, predispone il bilancio sociale;
- i) redigere il bilancio dell'esercizio trascorso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- j) approvare le modifiche statutarie con la presenza di almeno dei tre quarti dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente;
- k) nominare, su proposta del Presidente, il personale direttivo all'ente, stabilendo compiti ed attribuzioni nonché il Segretario del Consiglio, se ritenuto necessario;
- l) deliberare con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Presidente, la proposta di estinzione dell'ente;
- m) nominare eventuali consulenti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;
- n) provvedere alla stesura di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione, in maniera diretta o avvalendosi di Comitati esecutivi;
- o) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori per legge o previsti per statuto;
- p) individuare e documentare nella ragione di bilancio le attività diverse previste all'art.3 comma 5, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017;
- q) nominare nel caso se ne determini l'obbligo in base alle norme vigenti l'organo di controllo.

2. Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

3. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni

al Presidente, o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

4. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio, è redatto apposito verbale.

Art. 9 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, munito di delega rilasciata dal Presidente, tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità di legge, contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei quali fax, e-mail, ecc.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora anche di un'eventuale seconda convocazione.

4. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Provincia di Bergamo.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o del

Revisore Legale.

7. Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario, che partecipa ai lavori senza diritto di voto, e sottoscritti dallo stesso Segretario oltre che dal Presidente della seduta.

9. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.

Art. 10 - Presidente - Vice Presidente - funzioni vicarie.

1. Il Presidente della Fondazione è individuato dai componenti il Consiglio di Amministrazione tra gli stessi componenti.

2. L'elezione del Vice Presidente è facoltativa e può essere decisa in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

3. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vice Presidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Presidente e il Vice Presidente con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei membri in carica, escluso dal computo il Presidente e/o il Vice Presidente.

5. In caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, le funzioni del Presidente sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11 - Compiti del Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le Autorità.

Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

3. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consi-

glio di Amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;

e) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione.

j) rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;

k) proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;

l) stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.

Art. 12 - Il Direttore ed i suoi compiti

1. Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.

2. Il Direttore è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Direttore:

- * provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi, strumenti e individuando le correlate risorse necessarie per la loro concreta attuazione;

- * dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente;

- * coordina lo staff, ove ritenuto necessario dallo stesso, composto dai collaboratori e dal personale dipendente funzionale allo sviluppo dei programmi operativi e al raggiungimento degli obiettivi di mandato;

- * sovrintende e vigila sull'attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento della stessa, esercitando tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

*** Organo di Controllo**

1. Ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione nomina l'organo di controllo.

2. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei Fondatori in sede di nomina, da un unico componente effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decre-

to legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, nel caso di superamento dei limiti di legge, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta, qualora redatto, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge, qualora vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I Componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

8. Il compenso dell'Organo di Controllo e, qualora nominato, del Revisione legale dei Conti sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti consentiti dalla legge.

*** Revisore Legale dei Conti**

9. Salvo quanto previsto dal comma 3 precedente, nel caso la fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

10. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 14 - Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio.

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

2. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale nei termini di legge, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dalle normative vigenti. Il bilancio consuntivo è redatto entro i 120 giorni dell'anno successivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

3. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministra-

zione e dall'organo di Controllo per il libro di propria competenza.

4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., il Consiglio Direttivo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il RUNTS e pubblicato nel proprio sito internet della fondazione.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Regolamenti interni.

1. L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili dei servizi e dei settori sono disciplinate con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione.

1. Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

2. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Runts competente e nel rispetto dell'articolo 9 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art. 17 - Norme di rinvio.

Per quanto non previsto col presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

firmato: ZAPPA MARCO

firmato: ZAPPA ANDREA

firmato: ROBBINS JENNIFER LOUISE

firmato: Tironi Eliana - teste

firmato: Capelli Giulia - teste

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)